

#### Art. 15 - Durata - Scioglimento

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e cessa la propria attività al raggiungimento degli obiettivi per cui è stata costituita.

Lo scioglimento, oltre che nei casi previsti dalla legge, può avvenire quando sia stato deliberato dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi degli associati. Con la deliberazione di scioglimento, l'Assemblea decide sulla destinazione del patrimonio residuo che sarà devoluto per scopi analoghi a quelli dell'Associazione e comunque nel rispetto delle norme del Codice Civile.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme vigenti in materia.